



Forest properties fragmentation issues and aggregative and cooperation tools between owners and enterprises

Il problema della frammentazione delle proprietà forestali e gli strumenti di aggregazione e cooperazione tra proprietari e tra imprese

Mario Mauro

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), Università di Firenze - Piazzale delle Cascine 18, 50144 Firenze, Italia; mario.mauro@unifi.it

Abstract: This paper analyzes forest cooperation and aggregation as strategic tools for sustainable and competitive management of forest resources. Exploring the different models provided by national and regional legislators, adopting joint management models should optimize management costs, access economic incentives, and strengthen the bargaining power of operators. It should also facilitate more effective and sustainable forest planning, contributing to the economic and environmental enhancement of the forest heritage. However, there is no shortage of critical issues hindering the full development of these forms of aggregation. Among the main obstacles are an inadequate remedial apparatus to manage conflicts among adherents, bureaucratic complexity and difficulty accessing funding. In addition, local socio-economic dynamics and lack of specific expertise may limit the participation of practitioners and the real effectiveness of cooperative models.

Key words: TUFF; aggregation; cooperation; associationism; forest agreements.

Citation: Mauro M., 2025 - *Il problema della frammentazione delle proprietà forestali e gli strumenti di aggregazione e cooperazione tra proprietari e tra imprese*. L'Italia Forestale e Montana, 80 (2): 85-94; <https://dx.doi.org/10.36253/ifm-1162>

Received: 12/05/2025 **Revised version:** 27/05/2025 **Published online:** 15/07/2025

1. IL PROBLEMA

Riportando alcuni dati contenuti in un report dell'ottobre 2024 redatto da Lega Ambiente sullo stato delle foreste italiane, si legge che solo il 18% delle foreste è soggetto a pianificazione, e appena il 10% è certificato¹. Sotto il profilo pro-

prietario, il 66,2% è di proprietà privata ma estremamente frammentato, mentre il 33,5% appartiene allo Stato o ad enti pubblici, i quali troppo spesso non hanno adeguate risorse per gestirlo. Letti insieme tra loro, questi dati mettono in luce un problema noto e strutturale che da anni caratterizza il settore forestale,

¹ *Bioeconomia delle foreste. Conservare, rigenerare, ricostruire*, a cura di Barbera F., Berardi B., De Castro G., Gallerano L., Manganello E., Nicoletti A., Raimondi S., Visca S., ottobre 2024, consultabile in <https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/11/Bioeconomia-delle-foreste-report-2020.pdf>

quello della frammentazione delle proprietà boschive e la conseguente difficoltà a sviluppare una gestione efficiente (Germanò e Rook Basile, 1985).

Diverse sono le cause. Sotto il profilo normativo, la gestione dei boschi è resa complicata dalla varietà dei regimi di proprietà, pubblica e privata, individuale e collettiva. Inoltre, la scarsa redditività delle piccole proprietà spesso porta al loro abbandono, con conseguenze ambientali negative. Il rigoroso regime vincolistico cui sono sottoposte le proprietà forestali ostacola lo sviluppo di attività imprenditoriali. Le successioni *iure hereditario*, unitamente alle difficoltà a reperire i proprietari, contribuiscono poi ad aggravare ulteriormente il problema.

Da qui, l'adozione nel tempo di diversi interventi legislativi per incentivare una gestione più efficiente e sostenibile delle superfici forestali, tra i quali anche la promozione di strumenti di aggregazione e cooperazione utili a costituire unità produttive economicamente sostenibili (Abrami, 2014; Brocca, 2021). Approcciandosi al tema in una chiave storica, utile a meglio comprendere il contesto attuale tratteggiato oggi dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF) e dalla successiva legislazione di settore, i primi incentivi verso forme associative tra proprietari e tra proprietari e pubblica amministrazione risalgono proprio agli anni '70, contestualmente al trasferimento del demanio forestale dallo Stato alle Regioni. Nella l. 27 dicembre 1977, n. 984, meglio nota come legge Quadrifoglio, è stata prevista la promozione da parte delle Regioni di consorzi fra proprietari e conduttori di terreni boscati (art. 10, VI co.). A distanza di dieci anni, nel 1987, il piano forestale nazionale elaborato dal Ministero dell'Agricoltura ha allargato le possibilità di cooperazione non solo agli accordi tra proprietari, ma lo ha esteso anche alle pubbliche amministrazioni e alle imprese che, pur

non dedicandosi alla cura diretta del bosco, si occupavano del taglio e della prima trasformazione del legname raccolto. Anche la legge sulla montagna (l. 31 gennaio 1994, n. 97), all'art. 9, ha promosso la costituzione di convenzioni tra proprietari, strumentali a una migliore e più efficiente gestione del patrimonio forestale. Infine, il decreto legislativo di orientamento del 2001 (d.lgs. 227/2001), da un lato, ha attribuito alle Regioni la possibilità di dettare norme per la concessione dei boschi, "assicurando che resti inalterata la loro superficie, destinazione economica e multifunzionalità"; dall'altro, ha promosso "la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative" (art. 5). Si precisa, inoltre, che a questi accordi potevano partecipare anche imprese che, pur operando nel bosco, non erano dedite alla selvicoltura, ma svolgevano "servizi nel settore selvicolturale", equiparandole a imprese agricole (art. 8), inaugurando così una idea di bosco quale bene ambientale e culturale che richiede una sua riappropriazione da parte dell'essere umano (Ferrucci, 2008).

Tuttavia, nonostante le intenzioni del legislatore, le forme di cooperazione e aggregazione nel settore forestale non si sono finora mai significativamente sviluppate, quanto meno non nella prospettiva di andare a costituire delle vere e proprie filiere (Di Salvatore, 2022). Ciò è probabilmente imputabile alle difficoltà a costituire e strutturare imprese selvicolturali, troppo limitate da eccessivi vincoli e prescrizioni per la tutela di valori quali il paesaggio e l'ambiente, che però ostacolano sul sorgere la maggior parte delle iniziative (Carmignani, 2010). Infatti, alla base dell'aggregazione c'è sempre un'esigenza economica e, quindi, una valorizzazione dell'attività imprenditoriale.

Da qui, il problema che si intende affrontare nel presente scritto, indagare gli strumenti di aggregazione e cooperazione tra proprietà-

ri e imprese per contrastare il problema della frammentazione delle proprietà fondiariae.

2. IL TUFF E GLI STRUMENTI DA QUESTO INTRODOTTI PER INCENTIVARE FORME DI COOPERAZIONE E AGGREGAZIONE

Nel descritto contesto, grandi aspettative sono riposte nel d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali* (TUFF). Sotto questo profilo, da un lato, si ripropongono i già noti e conosciuti istituti della concessione, dell'associazionismo fondiario, dei consorzi e delle cooperative, senza introdurre significative novità a riguardo, quanto meno rispetto a quanto previsto dal d.lgs. 227/2001; dall'altro lato, sempre in linea con il d.lgs. 227/2001, è confermata la possibilità di ricorrere anche ad "altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri". Quest'ultima è una formula volutamente ampia che, nel valorizzare l'autonomia negoziale, consente di ipotizzare le più svariate forme di collaborazione idonee a garantire una gestione forestale sostenibile delle risorse forestali (Brocca, 2021; Lucifero, 2025).

Per quanto le previsioni in sé e per sé considerate non sembrano così innovative, è invece innovativo il contesto entro cui si collocano, che invita ad una loro rilettura nel contesto del principio della gestione forestale sostenibile e di quell'ambizione che informa le diverse disposizioni del TUFF, volte a incentivare la creazione di una filiera nel settore forestale (Ferrucci, 2018; 2022).

Appare dunque opportuno tracciarne i tratti essenziali. Muovendo così dalle forme contrattuali tipizzate e già conosciute, queste si risolvono nell'adattamento all'attività forestale di istituti già disciplinati dal Codice Civile o da leggi speciali (Lucifero, 2025).

In tal senso, per quanto concerne le foreste di proprietà pubblica, il comma IV prevede il tradizionale strumento della concessione e dispone che le Regioni, in conformità alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, possano affidare le superfici forestali pubbliche a soggetti privati. Si prevedono due limiti. La concessione deve essere orientata a "favorire la gestione attiva" e, pertanto, la pubblica amministrazione si dovrà assicurare che resti inalterata "la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi". I destinatari potranno essere soggetti pubblici o privati, con preferenza per le imprese iscritte in appositi elenchi o albi e aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione. Di norma, attraverso tale strumento, è instaurato tra ente pubblico e privato un rapporto di lunga durata che, sebbene a monte presupponga un atto amministrativo unilaterale, sarà poi nel concreto regolato da un vero e proprio contratto, in cui le parti stabiliscono reciproci diritti e obblighi, da leggere nel contesto di una collaborazione tra pubblico e privato.

Nella stessa direzione va letto anche il successivo comma V destinato alla promozione della gestione collettiva di superfici fondiariae, nelle sue più diverse forme. Se nelle concessioni il ruolo dell'ente pubblico si estrinseca in poteri autoritativi che lo legittimano a contrarre con il privato, la costituzione di associazioni fondiariae è rimessa all'iniziativa privata, con la conseguenza che la pubblica amministrazione, pur potendo anche lei parteciparvi in quanto proprietaria, avrà un ruolo di incentivazione e promozione (Ferrucci e Brocca, 2019).

Lo scopo, riportando l'esordio della norma, è garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili,

con l'obiettivo ultimo di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali. Nello specifico, superando il divieto di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016², si afferma che le Regioni "promuovono l'associazionismo fondiario tra proprietari dei terreni pubblici o privati" e si chiede a queste di assumere iniziative che valorizzino "la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni". Queste associazioni costituiscono una modalità di tutela e promozione del patrimonio forestale, il cui assetto organizzativo valorizza il ruolo dei privati, in presenza esclusiva o insieme alla pubblica amministrazione. Esse rappresentano uno strumento di reazione a fenomeni di abbandono e di spopolamento, praticato soprattutto nei territori montani. La conduzione delle proprietà, quindi, sarà gestita dall'associazione che, grazie anche all'ampia flessibilità di cui può dotarsi a livello statutario, potrà avvenire sia attraverso il suo organo amministrativo o eventualmente delegando alcune specifiche funzioni a un tecnico. In tal modo, le associazioni disporranno di aree ad ampia estensione, la cui titolarità collettiva ne dovrebbe recuperare la funzionalità, sgravando i proprietari dei costi e generando nuovi vantaggi per chi le gestisce.

Dalla previsione emerge chiaramente che si tratta di associazioni che, sebbene costituite tra proprietari, intendono valorizzare il profilo gestorio, pur dovendosi precisare che gli aderenti non saranno sempre soggetti imprenditoriali. Esse sono di regola costituite senza scopo di lucro e destineranno le proprie entrate al miglioramento funzionale delle aree in esse conferite, eventualmente partecipando anche all'individuazione dei terreni abbandonati o silenti e preoccupandosi del loro recupero e migliora-

mento, ma la loro base associativa non parrebbe contemplare tutti gli operatori della filiera.

Volgendo allora lo sguardo verso i soggetti imprenditoriali in senso stretto, il TUFF dedica spazio ai consorzi e alle cooperative forestali. I consorzi aggregano proprietari pubblici e privati nonché operatori forestali, con l'obiettivo di superare la frammentarietà e orientarsi verso una gestione unitaria del patrimonio forestale. Sebbene il consorzio trovi la propria causa in una funzione mutualistica, il suo scopo rimane sempre e comunque agevolare l'esercizio di un'attività di impresa singolarmente considerata, per effetto eventualmente di una delega conferita dagli aderenti. Questi si potrebbero occupare di elaborazione, revisione e attuazione dei piani di gestione forestale; la progettazione per l'accesso a finanziamenti pubblici; l'incentivazione ad aderire a specifiche certificazioni; lo svolgimento di altre attività utili e complementari a promuovere e garantire la gestione forestale sostenibile; la concertazione tra proprietari, amministrazione ed opinione pubblica.

Accanto ai consorzi forestali, la norma menziona pure le cooperative forestali. Anch'esse sono soggetti imprenditoriali di natura aggregativa che, al pari dei consorzi, operano a scopi mutualistici. A differenza però del consorzio, dove i soggetti si riuniscono per dettare una disciplina comune alla loro attività o svolgere insieme determinate fasi delle rispettive imprese, che restano distinte, la cooperativa riunisce più soggetti per gestire in comune un'unica attività di impresa, coinvolgendo eventualmente anche diversi operatori della filiera, con la conseguenza che tutti i partecipanti perseguono il medesimo obiettivo e dividono tra loro, equamente, quanto ottenuto dal lavoro svolto.

Sebbene la distinzione tra consorzi e coope-

² A mente del quale "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

rative possa apparire chiara sul piano teorico, le due figure presentano elementi di vicinanza, tanto che, a favore di entrambe, il TUFF, tra le misure promozionali introdotte, estende loro la qualifica di impresa agricola, confermando quanto già previsto dall'art. 8 del d.lgs. 227/01. Ai sensi dell'art. 10, VI co., "le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali sono equiparati agli imprenditori agricoli".

La disposizione estende così ad un'impresa commerciale i benefici previsti per le attività agricole. Si tratta di un incentivo importante, perché riconduce all'ambito agricolo un soggetto che, in estrema sintesi, presta servizi a favore di terzi. Alcuni hanno così dubitato sull'opportunità di questa estensione, chiedendosi se non sarebbe stato forse più opportuno prevedere maggiori incentivi per la selvicoltura, attività che, proprio per la sua natura, avrebbe comunque favorito la successiva costituzione spontanea di queste realtà imprenditoriali (Lucifero, 2019; Brocca, 2021).

3. NUOVE FORME DI COOPERAZIONE E AGGREGAZIONE: LE ESPERIENZE REGIONALI E GLI ACCORDI DI FORESTA

A fianco agli strumenti già tipizzati dal legislatore nazionale, il TUFF consente anche l'introduzione di altre e differenti forme di aggregazione, la cui strutturazione è rimessa alla piena libertà e autonomia degli operatori del territorio, per meglio rispondere alle esigenze da questo poste. Sotto tale profilo, merita allora volgere lo sguardo ad alcune esperienze regionali, anche in ragione del fatto che la materia agricoltura e foreste è attratta alla competenza esclusiva delle Regioni (Germanò e Rook

Basile, 2023) e, in tal senso, è lo stesso TUFF a prevedere che spetta alle Regioni incentivare forme di aggregazione e cooperazione, tanto di carattere tipico quanto atipico.

Quasi tutte le discipline regionali risentono ancora della vecchia formulazione del d.lgs. 227/2001 che, nel dare una preferenza ai consorzi, contempla anche la possibilità di ricorrere ad altre forme associative atipiche, lasciando così ampio margine all'autonomia dei privati. Ciò che qui importa indagare è se, al di là della previsione astratta, si siano poi realmente ipotizzate altre e differenti forme di cooperazione rispetto a quelle appena richiamate.

Provando allora a riempire di contenuti alcune di queste esperienze atipiche, la provincia autonoma di Trento ha introdotto uno strumento *sui generis* orientato a stimolare la cooperazione e l'aggregazione. Si tratta della c.d. cabina di regia della filiera foresta-legno, cui partecipano diversi soggetti pubblici e privati rappresentativi del settore. Lo scopo è "assicurare l'informazione e la partecipazione alla definizione delle strategie e degli indirizzi di settore, il confronto e il coordinamento tra i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nei vari aspetti della politica forestale e della filiera foresta-legno" (art. 65, Legge Provinciale 11/2007). Si tratta però di uno strumento che, pur valorizzando la cooperazione tra pubblico e privato nelle sue diverse forme, ha una rilevanza maggiormente istituzionale.

Volendo invece ricercare esperienze che abbiano un legame più stretto e più vicino con il territorio, un primo rinvio corre ai c.d. Contratti di Foresta, dapprima sviluppati in Lombardia ma poi diffusi anche in altre Regioni. Si tratta di accordi che intervengono tra soggetti pubblici e privati a livello locale, i quali cooperano tra loro in funzione di sviluppare la foresta e l'intera area circostante, definendo azioni e rafforzando il coordina-

mento tra i diversi operatori e *stakeholders* del settore, nel contesto di una cooperazione a lungo termine per la gestione sostenibile delle foreste (Lucifero, 2025).

In una sorta di continuità ideale, l'esperienza dei contratti di foresta sembrerebbe aver poi aperto la strada alla Regione Toscana che, istituendo le c.d. Comunità del bosco, parrebbe aver introdotto una veste più istituzionalizzata e progredita di questi accordi. L'art. 19 *bis* della L.R. 39/2000 definisce le Comunità del bosco come "l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive". Si tratta dunque forme di cooperazione che riuniscono cittadini, enti locali, imprese e altre organizzazioni con l'obiettivo di promuovere una gestione sostenibile e partecipativa delle risorse forestali di un determinato territorio boschivo. Pur prendendo abbrivio da un contratto, lo scopo è costituire una comunità, nata dall'esigenza di coniugare la conservazione ambientale con lo sviluppo economico e il benessere sociale delle aree rurali e montane. L'art. 19 poi prevede che la Regione, allo scopo di favorire l'incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco istituisce una sezione apposita nel sistema informativo regionale. Tutta la disciplina è poi rimessa a un regolamento attuativo.

Per completezza, vale poi rammentare che, oltre alle Comunità del bosco, la Regione Toscana ammette anche la possibilità che i diver-

si soggetti operanti all'interno delle foreste, o che hanno un interesse su queste, possano stipulare fra di loro "convenzioni, contratti od altri atti", ricorrendo anche qui ad una clausola molto ampia, allo scopo di coordinare e razionalizzare l'attuazione degli interventi di miglioramento e ampliamento delle superfici boscate, che poi l'art. 17 elenca in maniera piuttosto dettagliata.

Allo scopo di dare un maggior rilievo sistematico a queste nuove forme di alleanza tra proprietari, imprese e pubbliche amministrazioni che si stanno sempre più sviluppando a livello regionale, e offrire dunque ulteriori incentivi alla loro costituzione, il legislatore nazionale ha introdotto nel 2021 un nuovo strumento, i c.d. Accordi di Foresta³. Si tratta di intese stipulate tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

Rispetto alle associazioni tra proprietari, ai consorzi e alle cooperative, l'ambizione è creare una più forte collaborazione tra il mondo fondiario, quello imprenditoriale e la pubblica amministrazione, in funzione della realizzazione di obiettivi condivisi, tanto individuali quanto collettivi, che il legislatore elenca⁴ ma che dovranno poi essere meglio concretizzati e

³ Nello specifico, l'art. 35 *bis* del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure* ha modificato il d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*, aggiungendo all'art. 3, comma 4 *quinquies*, in materia di contratti di rete, quattro ulteriori nuovi commi.

⁴ Di seguito si riportano gli obiettivi indicati dall'art. 4 *quinquies*-3, a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi; b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; c)

dettagliati in uno specifico programma adottato tra i diversi aderenti. I contenuti di questo programma potrebbero essere tanto limitati a uno specifico e determinato obiettivo, quanto ben più ampi e a lungo termine. In analogia ai contratti di foresta o alle comunità del bosco, il proprietario - sia esso privato o pubblico - non si limita solo a dare in affitto o in concessione una superficie forestale, ma partecipa a uno specifico programma, che condivide con le imprese di un determinato territorio, siano esse agricole o commerciali, in funzione di un suo rilancio.

I benefici che derivano da tali intese parrebbero quelli tipici del contratto di rete in agricoltura, pur con delle importanti precisazioni (Russo, 2021; Lucifero, 2021 e, con specifico riferimento al settore forestale, Di Salvatore, 2022). Infatti, per aderire all'Accordo di Foresta non occorre essere necessariamente imprenditori ma è sufficiente avere uno specifico interesse rispetto agli obiettivi tracciati dalla norma che, unitariamente letti, mirano a incentivare nuove forme di aggregazione tra soggetti nel settore forestale, in funzione di promuovere una gestione forestale sostenibile. Se però si guarda al fenomeno sotto il profilo degli incentivi, gli Accordi di Foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole, con la conseguenza che i benefici andranno prevalentemente a vantaggio degli imprenditori aderenti, mentre è un tema aperto la definizione di quelli da riconoscere ai soli proprietari che non si occupano della gestione imprenditoriale del bosco o agli altri soggetti che a vario titolo vi partecipano perché portatori di uno specifico interesse (Brocca, 2021). Sotto questo profilo, però,

un supporto potrebbe anche essere dato dalle Regioni, il cui sostegno potrebbe essere svariato, dall'erogazione di misure di sviluppo rurale alla sottoscrizione degli accordi di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. 228/2001, solo per citarne alcuni (Lucifero, 2025).

4. ALTRE ESPERIENZE DI AGGREGAZIONE E COOPERAZIONE

Da ultimo, sembra opportuno segnalare ulteriori esperienze che si sono sviluppate al di fuori di una cornice istituzionale e che, comunque, vanno sempre nel senso di incentivare forme di cooperazione e aggregazione nel settore forestale.

Un primo richiamo va alle c.d. foreste modello. Queste nascono in Canada negli anni '90, per poi diffondersi a livello globale grazie alla costituzione di una rete denominata *International Model Forest Network* (IMFN). L'idea alla base è che la gestione del patrimonio forestale non debba essere affidata solo a un singolo ente o a pochi attori, ma debba coinvolgere attivamente tutti i portatori di interesse, quali proprietari forestali, enti pubblici, imprese, associazioni e cittadini. L'obiettivo è promuovere un modello di gestione che non guardi alla sola produzione di legname ma che consideri anche altri aspetti, quali la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del paesaggio, lo sviluppo del turismo sostenibile e l'implementazione dei servizi ecosistemici. Il perseguimento di tali obiettivi è supportato anche grazie all'inserimento di queste foreste in una rete globale, tale da consentire uno scambio costante di conoscenze,

prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo; d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano; e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

esperienze e buone pratiche, anche nella prospettiva di incentivare innovazione, ricerca e utilizzo di nuove tecnologie per migliorare la gestione delle risorse.

Nel mondo esistono già oltre 60 foreste modello distribuite in più di 30 Paesi, e anche in Italia troviamo due esempi, la Foresta Modello delle Dolomiti e quella delle Montagne Fiorentine. Queste iniziative rappresentano un'alternativa concreta alla gestione frammentata delle foreste, spesso poco pianificata, e dimostrano come la collaborazione tra comunità, istituzioni e imprese possa rendere i territori più resilienti alle sfide ambientali ed economiche.

In questa direzione, sebbene con una rilevanza ben più circoscritta e limitata, si colloca anche il *Forest Sharing*. Si tratta di una *start-up* innovativa, *spin-off* dell'Università degli Studi di Firenze, che si propone di creare una comunità tra proprietari forestali e professionisti del settore, con l'obiettivo di promuovere una gestione attiva e condivisa delle risorse boschive. Essa opera attraverso una piattaforma digitale che consente ai proprietari forestali di accedere a strumenti che li aiutano a conoscere meglio il proprio bosco, valorizzarlo economicamente e assicurarsi che ogni attività sia conforme alle normative vigenti, il tutto con lo scopo di aggregare proprietà forestali medio-piccole, spesso lasciate incolte o non gestite, per ottimizzare le operazioni e ottenere vantaggi grazie all'economia di scala. In tal senso, il progetto non si limita solo all'aspetto economico, ma persegue anche obiettivi ambientali, puntando a promuovere pratiche sostenibili che contribuiscano alla conservazione dei boschi e alla prevenzione del loro abbandono. Ad oggi, stando ai numeri riportati dalla pagina web di riferimento, la piattaforma ha già coinvolto circa 750 proprietari e ha permesso di inserire nella rete oltre 18.000 ettari di bosco.

5. CONSIDERAZIONI CRITICHE

Provando a trarre alcune considerazioni di sistema dal quadro appena tracciato, diversi sono gli strumenti per promuovere nuove forme di aggregazione nel settore forestale, tanto tipiche quanto atipiche, ma tutte causalmente orientate a garantire una gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale che ne valorizzi la sua intrinseca multifunzionalità (Brocca, 2021; Ferrucci, 2022). Tuttavia, non mancano le criticità.

In prima battuta, l'attenzione del legislatore è prevalentemente rivolta al momento genetico. Il problema è che, una volta costituita l'associazione, il consorzio, la cooperativa, il contratto di rete o qualsiasi altro strumento di cooperazione o aggregazione, si potranno presentare alcune patologie durante l'esecuzione e lo svolgimento del rapporto, dove sarà necessario individuare rimedi utili a comporre le divergenze e preservare la continuità dell'ente. In tal senso, è da guardare con favore l'ampia autonomia negoziale riconosciuta ai partecipanti ma, sotto altro versante, grande attenzione bisognerà prestare alla redazione del contratto, che diviene il veicolo e lo strumento dove rinvenire i rimedi per risolvere tutti gli eventuali conflitti che potrebbero sorgere. In un contesto in cui questi strumenti di cooperazione e aggregazione ambiscono a costituire una filiera forestale, coinvolgendo diversi operatori, ciascuno portatore di interessi differenti, il conflitto potrebbe essere inevitabile. Tuttavia, il contratto è anche strumento per la composizione di un contrasto - e questo è un profilo che dovrebbe essere valorizzato - perché anche da ciò dipende il successo di questi strumenti di aggregazione e cooperazione.

Inoltre, in linea con l'osservazione che precede, sarebbe dunque forse opportuno aprire una riflessione su come meglio adattare alle esigenze del settore forestale - che ha le sue

specificità - istituti già in uso in altri mercati. E, sotto tale profilo, laddove i contraenti non siano in grado di utilizzare la loro autonomia privata che comunque consente ampi margini, anche nella definizione del rimedio, bisognerà forse iniziare a riflettere su un intervento del legislatore statale e regionale, proponendo soluzioni che realmente riflettano le caratteristiche del settore. Si tratterebbe di una sfida ambiziosa, non solo a motivo del noto problema del riparto di competenze tra Stato e Regioni, ma anche a ragione di un mondo forestale fortemente diversificato da Regione a Regione, dove molteplici sono le variabili che concorrono a definirlo, di carattere naturale, economico e giuridico (Di Salvatore, 2022).

Il tema degli incentivi può senz'altro dare un contributo nel proporre una soluzione a quanto appena esposto, nella misura in cui questi non compromettono, ed anzi valorizzano il ruolo dell'autonomia privata, ma allo stesso tempo la possono orientare verso determinati scopi e obiettivi (Iannarelli, 2006). Sotto tale profilo, un ruolo importante dovrà essere portato avanti dalle Regioni, cui la Costituzione, e il TUFF di conseguenza, assegnano importanti funzioni promozionali.

Senz'altro, la funzione principale delle forme di cooperazione e aggregazione è potenziare la posizione sul mercato degli operatori forestali e delle loro produzioni in funzione della costituzione di una filiera, ma ciò passa anche attraverso un attento utilizzo di strumenti incentivanti, che possono trovare una giustificazione proprio sul contributo che danno queste iniziative a rafforzare la multifunzionalità del patrimonio forestale, che non è solo economica ma anche ambientale e paesaggistica, nel solo tracciato dal principio della gestione forestale sostenibile.

RIASSUNTO

Il presente contributo analizza la cooperazione e l'aggregazione forestale come strumenti strategici per una gestione sostenibile e competitiva delle risorse boschive. Passando in rassegna i diversi strumenti pensati dal legislatore nazionale e regionale, emerge come l'adozione di modelli di gestione congiunta dovrebbero permettere di ottimizzare i costi di gestione, accedere a incentivi economici e rafforzare il potere contrattuale degli operatori del settore. Inoltre, dovrebbe facilitare una pianificazione forestale più efficace e sostenibile, contribuendo alla valorizzazione economica e ambientale del patrimonio forestale. Tuttavia, non mancano le criticità che ostacolano il pieno sviluppo di queste forme di aggregazione. Tra i principali ostacoli vi sono un inadeguato apparato rimediale per gestire i conflitti tra aderenti, la complessità burocratica e la difficoltà di accesso ai finanziamenti. Inoltre, le dinamiche socio-economiche locali e la mancanza di competenze specifiche possono limitare la partecipazione degli operatori e la reale efficacia dei modelli cooperativi.

BIBLIOGRAFIA

- Abrami A., 2014 - *Governo del territorio e disciplina giuridica dei boschi e delle aree protette*. Ariccia.
- Brocca M., 2021 - *Gli accordi di foresta*. Rivista giuridica dell'urbanistica, vol. 41: 871-899.
- Carmignani S., 2010 - *Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili pubblicistici*. In: Rook Basile E., Carmignani S., Lucifero N., "Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio". Milano.
- Di Salvatore L., Corona M., 2022 - *Contratti di rete e accordi di foresta come opportunità per le imprese del settore forestale*. L'Italia Forestale e Montana, 77 (2): 61-69. <https://doi.org/10.36253/ifm-1706>
- Ferrucci N., 2008 - *Evoluzione del diritto forestale e suo insegnamento*. Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, vol. 10: 603-605.
- Ferrucci N., 2018 - *Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali: una prima lettura*. Diritto agroalimentare, vol. 2: 265-304.
- Ferrucci N., 2022 - *La trama giuridica della sostenibilità nel paradigma del bosco*. Diritto agroalimentare, vol. 3: 471-486.
- Ferrucci N., Brocca M., 2019 - *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*. Milano.
- Germanò A., Rook Basile E., 1985 - *Problemi di strut-*

- tura dell'impresa forestale*. Cellulosa e Carta, vol. 4: 14-18.
- Germanò A., Rook Basile E., 2023 - *Le fonti nazionali*. In: L. Costato, F. Albisinni (a cura di), "Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea". Padova, p. 14-33.
- Iannarelli A., 2006 - *Pluralismo definitorio dell'attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno?*. Rivista di diritto agrario, 2 (1): 183-203.
- Lucifero N., 2019 - *Le attività di gestione forestale, i relativi divieti e la disciplina della viabilità forestale. Forme di promozione dell'associazionismo fondiario e della gestione associata*. In: Ferrucci N., "Commentario al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali". Milano, p. 117-143.
- Lucifero N., 2021 - *Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera alimentare*. Diritto agro-alimentare, vol. 2: 355-396.
- Lucifero N., 2025 - *L'associazionismo forestale e gli accordi di foresta*. In: Ferrucci N., Brocca M., "Diritto forestale e della transizione ambientale". Torino, p. 183-191.
- Russo L., 2024 - *I contratti di rete*. In: Borghi P., Canfora I., Di Lauro A., Russo L. (a cura di), "Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea". Milano, p. 267-275.